

316. — 1307, ind. V, Maggio 5. — c. 10^{tt.} — Ducale con cui si fa sapere a tutti che, comparsi alla presenza del doge nell' Ottobre 1305 Androsio, Nicolò dei Presti e Quinixi (?) fu Cerna ambasciatori del comune di Veglia, gli esposero molte querele contro i conti di quell' isola; che quindi fu deputato Rizzardo Querini conte di Ossero a recarsi sul luogo e veder di accordare i conti stessi, cioè Leonardo, Doimo, Marco e Schinella, ed i nipoti del primo (Frangipani) col detto comune; che il Querini stabili, d' accordo colle parti, i seguenti articoli: I due *colonnelli* dell' isola saranno governati da un solo conte ciascuno, secondo aveva concesso il doge Raineri Zeno; se nel trattare le cause i giudici del comune non potranno accordarsi coi conti, siano le questioni demandate al gran consiglio; il comune fabbricherà le carceri, i conti daranno il proto (capomastro); i famigliari dei conti, rei di delitti, saranno puniti come gli altri particolari; così pure per ciò riguarda i malefizi commessi dai famigliari dei conti del castello di S. Mauro e di *Rigovisco*; quando i conti visiteranno l' isola, ogni terra debba lor fornire un somiere per il bagaglio, ed una guida, solo da un luogo all' altro; essi non potranno far tagliare i boschi del comune; usando i conti far prendere le vacche a natale, pagandole ai padroni meno un quarto di bisante (*dimissa quarta parte bisancii*) per bestia, il che non facevano da tempo, torneranno all' antica consuetudine, e pagheranno ciò che devono per le giovenche appropriatesi senza compenso; il banditore del comune pagherà ai due conti reggenti 10 lire di picc. all' anno per ciascuno a titolo di luminaria, restando esente dall' obbligo di far la luminaria a tutti i conti dal S. Michele al carnisprivio; non torranno il fieno e la paglia ai particolari; pagheranno i danni dati dai loro cavalli e maiali alle vigne ed orti dei cittadini; saranno proibite le appellazioni ad un conte o giudice di sentenze già pronunciate da altro conte o giudice; i conti non potranno prender bestie de' particolari per la tavola, ma compreranno le carni alla beccheria, o pagheranno gli animali che prendessero; essi pagheranno entro un mese tutte le bestie già tolte agli abitanti, al prezzo da questi stabilito con giuramento. Visti tali accordi, il doge e Pancrazio Veniero, Marco Contarini, Pietro Manolesso, Nicolò Arimondo, Iacopo Zorzi e Francesco Dandolo consiglieri, col consiglio de' XL, li approvarono e ne ordinarono l' esecuzione, sotto pena del doppio dei danni e spese da esigersi dagli avogadori di comune a favore del comune di Venezia, compensati i danneggiati, ordinando in pari tempo che i conti paghino entro un mese tutti i danni dati da essi ai vegliesi. Essendo poi rimaste pendenti alcune altre questioni, il doge ed i detti consiglieri dispongono: Ognuno dei conti reggenti potrà avere un viceconte, il quale eserciterà il potere solo in caso d' impossibilità del conte, e se questi, potendo governare, si farà sostituire, non potrà più aver visconte; ogni isolano potrà pascolare per due anni i suoi animali dovunque vorrà, in onta alle proibizioni de' conti Marco e Schinella del fu Bartolameo che furono sordi od altre intimidazioni del doge; se nel termine dei due anni i detti conti non faranno valere i loro diritti, i pascoli saranno liberi in perpetuo; in conformità a convenzione stipulata dal fu conte Doimo col vescovo di Veglia ed a sentenze del doge Pietro Ziani, i conti dovranno tenere continuamente a guardia della città tre saettie (*sagittede*); il comune farà trasportare dai boschi dell' isola il legname per fabbricarle, ed i falegnami del paese le fabbricheranno a proprie spese, coadiuvando i conti, i quali pro-